

42496-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Mirella Cervadoro – Presidente

Sent. n. sez. 1660

Sergio Di Paola

Luigi Agostinacchio

UP - 09/07/2021

Ignazio Pardo

R.G.N. 14962/2020

Vittorio Paziienza – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

, nato a

avverso la sentenza emessa il 21/01/2021 dalla Corte d'Appello di Campobasso

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria di replica presentata dalla difesa

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/01/2021, la Corte d'Appello di Campobasso ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 23/09/2019, dal G.i.p. del Tribunale di Larino, con la quale – per quanto qui specificamente rileva – era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa continuata ed aggravata in danno dell'Azienda Sanitaria Regione (capo A) e di peculato d'uso continuato (così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo D).

In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il [redacted] dal reato sub D), e – previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti – ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il [redacted], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata – che pure aveva ritenuto possibile lo svolgimento di attività *intra moenia* in orario di servizio, in presenza di situazioni eccezionali – per non aver considerato che il [redacted] si era attenuto alle disposizioni del regolamento aziendale, avendo tra l'altro ampiamente recuperato l'orario di servizio dedicato alle visite private come dimostrava l'accumulo di 500 ore extra nell'anno 2014, come dallo stesso chiarito con le proprie dichiarazioni.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Si censura la contraddittorietà della motivazione quanto all'apprezzamento delle dichiarazioni dei testi [redacted] e [redacted] da un lato ritenute inidonee a comprovare una situazione di eccezionalità legittimante l'attività *intra moenia* in orario di servizio, dall'altro valorizzate sugli stessi profili per concludere in senso dubitativo sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del peculato d'uso. Si insiste sul monte ore accumulato e non retribuito, nonché sul fatto – pacifico secondo la stessa Corte – per cui il [redacted] non si era fatto pagare al di fuori del circuito "pubblico". Si deduce inoltre che secondo il richiamato regolamento aziendale, era possibile eseguire visite in reparto anche trovandosi in malattia (circostanza che aveva determinato una sanzione disciplinare a carico del ricorrente), salvo il trattenimento del compenso da parte dell'Azienda.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziandone il carattere reiterativo a fronte di una corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento sia quanto alla impossibilità di derogare alle disposizioni legislative da parte del regolamento aziendale, sia comunque in ordine alla insussistenza di situazioni eccezionali, sia in relazione al fatto che il [redacted] nell'espletare intensamente l'attività *intra moenia*, non aveva scaricato il cartellino segnatempo né aveva comunque effettuato segnalazioni di sorta funzionali al recupero. Il P.G. evidenzia anche la logicità della valorizzazione, quanto al dolo, sia del fatto che il [redacted] si faceva pagare direttamente l'onorario per le visite senza far passare le pazienti per il CUP (così maturando il diritto alla retribuzione per l'attività ordinaria avendo dissimulato quella privata), sia del fatto che quest'ultima era stata espletata anche mentre il ricorrente era in malattia. In tale contesto, il P.G. ha ritenuto immune da censure la valutazione di irrilevanza, operata dai giudici di merito, del fatto che il [redacted] avesse cumulato ore non retribuite (risultanti pur sempre come prestazione aggiuntiva); così

Quanto poi ai rilievi imperniati sull'assoluzione del dal residuo reato di peculato d'uso, ritiene il Collegio che debbano essere condivise le osservazioni svolte in requisitoria dal Procuratore Generale: deve invero osservarsi che le valutazioni in punto di elemento soggettivo, svolte dalla Corte con riferimento all'indebito utilizzo delle apparecchiature ospedaliere, non implicano alcun automatismo ai fini che qui interessano, proprio perché l'elemento soggettivo della truffa è stato desunto dalla valorizzazione della condotta del ricorrente (omessa marcatura del cartellino – omessa informazione ai dirigenti ospedalieri – incasso diretto delle somme versate dalle pazienti per le visite *intra moenia*) rispetto alla quale il distinto e ulteriore profilo dell'utilizzo degli strumenti e del materiale ospedaliero risulta del tutto estraneo ed inconferente.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 luglio 2021

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza



Il Presidente
Mirella Cervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 19 NOV. 2021



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

